



**COMUNE DI CASTELBUONO
SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI**

IUC

REGOLAMENTO

**COMPONENTE TASI
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI**

INDICE

- Art. 1. Oggetto
- Art. 2. Presupposto del tributo
- Art. 3. Soggetti passivi
- Art. 4. Base imponibile
- Art. 5. Aliquote e servizi indivisibili
- Art. 6. Detrazione abitazione principale
- Art. 7. Detrazioni, riduzioni ed esenzioni
- Art. 8. Modalità di versamento
- Art. 9. Importi minimi
- Art. 10. Dichiarazioni
- Art. 11. Rimborsi e compensazioni
- Art. 12. Funzionario Responsabile
- Art. 13. Attività di controllo
- Art. 14. Riscossione coattiva
- Art. 15. Entrata in vigore

Art. 1. Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina la componente TASI diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili a decorrere dal 1/1/2014, dell'Imposta Unica Comunale "IUC" in attuazione dell'art. 1 commi dal 669 al 679 e commi dal 681 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

ART. 2. Presupposto del tributo

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

ART. 3 Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 2.. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

4. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, compresa del 30 per cento, dell'ammontare complessivo, calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo art.5. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

ART. 4 Base imponibile

La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i e dal relativo regolamento comunale.

ART. 5. Aliquote e servizi indivisibili

1. Il Comune provvede alla determinazione delle aliquote con deliberazione del Consiglio Comunale adottata entro la data di approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno di riferimento nel rispetto della vigente normativa.

2. La somma tra l'aliquota della TASI e quella dell'IMU non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per l'anno 2014 possono essere superati i predetti limiti per un ammontare complessivo non superiore allo 0,8 per mille, attestandosi così al 11,4 per mille per gli altri fabbricati e al 3,3 per mille per le abitazioni principali ad eccezione di quelle classificate in A1, A8 e A9. Tale incremento può essere applicato a condizione siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle altre unità immobiliari equiparate, delle detrazioni di imposta, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con l'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili.

3. L'aliquota massima della TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille.

4. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio comunale provvede all'individuazione dei servizi

indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. L'individuazione dei servizi e l'indicazione analitica della relativa spesa sono comunicate ai contribuenti nell'ambito dell'atto con il quale si chiede il pagamento del tributo, ovvero con altre forme di ampia diffusione nel caso di autoliquidazione del tributo.

5. Le aliquote e le detrazioni, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

ART. 6 Detrazione per abitazione principale

1. Per abitazione principale si intende l'immobile ,iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, incluse le relative pertinenze nella misura massima di una unità immobiliare classificata nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.

2. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

3. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente art. 5, il Comune può riconoscere una detrazione per abitazione principale , stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo o dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.

ART. 7 Detrazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente art. 5, il comune può stabilire l'applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni nei seguenti casi:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

2. Ai sensi del comma precedente è anche stabilita la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE.

ART. 8 Modalità di versamento

1. Il tributo è dovuto per anno solare proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, l'occupazione o la detenzione; a tal fine il mese durante il quale il possesso, l'occupazione o la detenzione si è protratto per almeno quindici è computato per intero.

2. Il versamento del tributo è effettuato, per l'anno di riferimento, in due rate, la prima con scadenza il 16 giugno per quanto dovuto per il 1° semestre e la seconda con scadenza il 16 dicembre per il saldo annuo. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

3. Per l'anno 2014 il pagamento è effettuato secondo le eventuali, diverse scadenze previste da specifiche disposizioni di legge.

4. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate; il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente .

5. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

ART. 9 Importi minimi

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, è inferiore o uguale a € 6,00.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 8,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

ART.10 Dichiarazioni

1. I soggetti passivi d'imposta sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio comunale, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni, applicando le medesime disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.
2. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili abbia avuto inizio ovvero a quello in cui siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
3. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
4. Nel caso di occupazione in comune di una unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti con l'indicazione dei contitolari.

ART.11 Rimborsi e compensazioni

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data di pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

ART.12 Funzionario responsabile

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

ART.13 Attività di controllo

1. L'attività di controllo è effettuato secondo le modalità disciplinate nella normativa vigente ed in particolare nelle disposizioni di cui all'art. 1 commi da 693 a 699 della legge 147/2013 e nell'art. 1 commi da 161 a 170 della legge 296/2006.
2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare per conto degli altri, purchè il tributo sia stato totalmente assolto per l'anno fiscale.

ART.14 Riscossione coattiva

Le somme liquidate dal Comune per tributo sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente con le modalità previste dalla legge. Non si provvede all'iscrizione a ruolo per l'importo inferiore ad Euro 8,00.

ART.15 Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2014.
2. Le norme del regolamento generale delle entrate in contrasto con il presente regolamento devono intendersi abrogate e sostituite.